



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

Determinazione

n. 383 del 11/03/2024

Unità organizzativa: SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Oggetto: VARIANTE NORMATIVA AL R.U. PER LA MODIFICA DEGLI INTERVENTI AMMESSI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, IN ADEGUAMENTO A PARTICOLARI E COMPROVATE ESIGENZE DI NATURA ASSISTENZIALE E SANITARIA. PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Visti:

- la direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- la Legge Regionale Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni contenente “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, “Norme per il governo del territorio”;
- il Piano Strutturale vigente;
- il Regolamento Urbanistico vigente.

Premesso che:

Con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 06.09.2012 “Adempimenti e competenze in materia di VAS ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio – modifiche alla Del. G.C. n. 173 del 14.10.2010 in relazione all’entrata in vigore della L.R.T. 06/2012” che ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/2010 e s.m.i., individua il “Nucleo Unificato di Valutazione e Verifica” costituito dai tre membri della Commissione Comunale per il Paesaggio (quali esperti per il paesaggio) e la Direzione LL.PP. e Ambiente (quale ufficio che gestisce la materia ambientale e a cui sono attribuibili le competenze in materia di VAS) in qualità di Autorità Competente;

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2024 “*Variante normativa al regolamento urbanistico per la modifica degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente in adeguamento a particolari e comprovate esigenze di natura assistenziale e sanitaria. Procedura di verifica di assoggettabilità semplificata a V.A.S.*” l’Autorità Procedente ha fatto propria la “Relazione motivata” prevista dall’art. 5 comma 3 ter della L.R. 10/2020, a firma della Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Attività Produttive, allo scopo di motivare l’esclusione della Variante dalla procedura ordinaria di verifica di assoggettabilità a V.A.S., chiedendo l’attivazione del procedimento semplificato, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 ter sopra citato e chiedendo all’Autorità Competente in materia di V.A.S. e V.I.A. del Comune di Monteriggioni di esprimersi con provvedimento motivato di esclusione o assoggettamento a V.A.S.;

Considerato che sul sito istituzionale del Comune di Monteriggioni a partire dal 04.03.2024 sono stati pubblicati e resi disponibili:

- l’atto di indirizzo della Giunta Comunale;
- l’atto di avvio del procedimento;
- la Delibera di Consiglio Comunale nr. 5 del 30.01.2024;

- il Documento di Variante;
- la Relazione Motivata della Variante in oggetto.

Visto il verbale dell'Autorità Competente in materia di VAS e VIA delle sedute del 21.02.2024 e 27.02.2024, depositato presso il Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive del Comune di Monteriggioni ed il parere espresso in detta sede, che recita *“Le modifiche previste dalla Variante proposta, in coerenza con il Piano Strutturale, non determinano effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede di VAS del Regolamento Urbanistico, i quali possono essere eventualmente mitigati attraverso l'applicazione del Titolo V delle vigenti N.T.A. del R.U. “Regole per l'utilizzazione della struttura fisica del territorio” e di tutta la normativa di settore avente incidenza sull'attività urbanistico-edilizia.*

La variante non determina cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità, già approfonditi in sede di formazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico.

Inoltre la variante non comporta impegno di nuovo suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.

La modifica dell'articolo 17, proposta dalla variante, opera all'interno della deroga già prevista dallo strumento vigente, nell'ambito delle opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche. Il comma introdotto mira a specificare la deroga prevista, definendo i parametri edilizi ammissibili e le condizioni stringenti per l'ammissibilità.

La variante pertanto non è tale da determinare effetti ambientali diversi da quelli già valutati in sede di VAS del regolamento urbanistico e può conseguentemente essere sottratta da tale procedimento.

Il nucleo unificato VAS, al fine di limitare le ricadute sulle risorse ambientali, ritiene altresì di prescrivere la riduzione della SE ammissibile a 28 mq, in modo che l'ampliamento non si possa configurare come nuova unità immobiliare.”.

Dato atto che, successivamente alla seduta soprarichiamata, non sono pervenuti altri contributi e pareri;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 19 del 31.07.2023, il quale stabilisce di nominare l'Arch. Cesare Calocchi Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Ambiente;

Visto che per la materia del presente atto non si rende necessaria l'attestazione in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

DETERMINA

In qualità di **Autorità Competente**, individuata con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 06.09.2012 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 02.11.2021 “Competenze in materia di V.I.A. ai sensi della L.R. 12 febbraio 2010 n. 10.”, insieme ai tre membri della Commissione Comunale per il Paesaggio, relativamente al processo di verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di **“Variante normativa al R.U. per la modifica degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, in adeguamento a particolari e comprovate esigenze di natura assistenziale e sanitaria.”**, citata in premessa:

- Di **escludere** la proposta di Variante in oggetto all'assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.;
- Di stabilire che, al fine di limitare le ricadute sulle risorse ambientali, la SE ammissibile sia limitata a 28 mq, in modo che l'ampliamento non si possa configurare come nuova unità immobiliare;
- Di stabilire che dovranno essere rispettate le prescrizioni eventualmente contenute nel Documento preliminare di VAS;
- Di concludere pertanto la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.;
- Di rendere nota la conclusione del procedimento mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web del Comune di Monteriggioni;
- Di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive.

La presente determinazione è pubblicata, per fini conoscitivi, per quindici giorni all'albo on-line e viene trasmessa all'Ufficio Segreteria in originale per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE
Calocchi Cesare / InfoCamere S.C.p.A.